

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Abolito criminis ha solo effetti penali?**

*In caso di abolito criminis l'eventuale sentenza penale che dichiari l'assoluzione dell'imputato non interessa i capi civili, rispetto ai quali l'abolizione della fattispecie incriminatrice non produce effetto, limitandosi a interessare, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, i soli effetti penali.*

### **Tribunale di Firenze, sezione seconda, sentenza del 3.7.2017**

*...omissis...*

- Sull'eccezione di prescrizione

Nel merito, parte convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto dell'odierna attrice al risarcimento del danno derivante da tutti quei fatti eventualmente verificatisi fino a cinque anni prima della costituzione di parte civile nel processo penale RGNR 18022/2009 del Tribunale di Firenze avvenuta all'udienza del 9.02.2012.

L'eccezione tuttavia deve ritenersi infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

L'art. 2947, comma 3, c.c. prevede che se il fatto da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni è previsto dalla legge come reato, per il quale è prevista una prescrizione più lunga di

quella civile, si applica il termine di prescrizione del reato. In particolare, l'art. 157 c.p. ( nella versione modificata dall' art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 ) prevede che il reato si prescrivano decorso il termine corrispondente al massimo della pena edittalmente prevista e, in ogni caso, non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, com'è nel caso di specie.

Pertanto, essendo la costituzione di parte civile avvenuta il 9.02.2012, non può ritenersi prescritto il diritto al risarcimento dei danni derivante da condotte poste in essere dal convenuto a far data dal 9.02.2006. Posto, dunque, che i fatti illeciti addebitati al signor P. risalgono al settembre 2006, al dicembre 2006 e, infine, all'agosto 2009, la costituzione di parte civile è atto che ha determinato l'interruzione della prescrizione del diritto in questa sede azionato dall'odierna attrice.

Il presente giudizio è stato poi instaurato nel 2015 e dunque anche dopo l'interruzione del 2012 il termine di sei anni non è decorso.

- Sulla responsabilità

Nei confronti del signor Pssss sono intervenute due sentenze penali di condanna rese, rispettivamente, dal Tribunale di Firenze in primo grado e dalla Corte in appello che ha modificato parzialmente la sentenza di primo grado assolvendo l'odierno convenuto per il reato di ingiuria per intervenuta abrogazione del reato, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per i fatti del 2006, riconoscendolo responsabile solo per il fatto del 2009, e riducendo la provvisoria di cui al primo grado di giudizio ad Euro 1.000,00.

E tuttavia noto che la circostanza che nelle more del giudizio penale sia intervenuta abrogazione di una fattispecie criminosa, nella specie del reato di ingiuria, non produce alcun effetto nell'ambito del giudizio civile di risarcimento del danno, da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. È infatti pacifico che in caso di abolitio criminis l'eventuale sentenza penale che dichiara l'assoluzione dell'imputato non interessa i capi civili, rispetto ai quali l'abolizione della fattispecie incriminatrice non produce effetto, limitandosi a interessare, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, i soli effetti penali (cfr., da ultimo, Cass. Sez. V, 23.2.2016, nn. 7124 e 7125).

In secondo luogo, la sentenza della Corte di Appello n. 313 del 2017 ha altresì dichiarato non doversi procedere per il reato di lesione - limitatamente all'episodio di violenza commesso in data 24.09.2006 - a fronte dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La responsabilità risulta dimostrata sulla base degli atti del procedimento penale promosso nei confronti del Pssss, compresi gli accertamenti medici ed i verbali delle testimonianze escuse nell'ambito del suddetto procedimento, in quanto prove atipiche pienamente utilizzabili.

Possono definirsi prove atipiche quelle che non si trovano espressamente ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale come quella prevista, nell'ambito del processo penale, dall'art. 189 c.p.p. , che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Sennonché è possibile ritenere, a contrario, che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, così come l'oggettiva estensibilità del concetto stesso di produzione documentale, nonché l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, siano elementi tutti dai quali desumere e fondare la natura non tassativa delle prove utilizzabili nel processo civile, cosicché è possibile ritenere ammissibili le c.d. prove atipiche che tecnicamente trovano ingresso nel processo attraverso lo strumento della produzione documentale (Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990).

Posta quindi l'ammissibilità delle prove atipiche, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Proprio con riferimento agli atti dell'istruttoria penale, è ormai principio consolidato in giurisprudenza la loro indubbia utilizzabilità anche nella sede, diversa e distinta, del giudizio sia civile che amministrativo (a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).

Valore di prova atipica hanno poi, più in generale, le stesse pronunce penali, quale appunto le sentenze, rispettivamente del Tribunale e della Corte di Appello di Firenze pronunciate nei confronti dell'odierno convenuto.

Le due suddette sentenze hanno condannato l'odierno convenuto in quanto i fatti di ingiuria e di lesioni allo stesso addebitati sono stati in parte confermati dallo stesso P.. Nella stessa sentenza di appello infatti si afferma che "le lesioni avvenute in data 24 agosto 2009, sono sempre ricomprese nel medesimo capo di imputazione, le stesse sono comprovate dal tenore del certificato medico prodotto dalla arte offesa, dal quale risulta inequivocabilmente che la donna riportò lesioni compatibili con le condotte violente subite da parte del marito. sssssss Nemmeno sono state offerte dal marito prove della sua estraneità ai fatti a lui contestati, anzi avendo il P. anche riconosciuto di averle in qualche occasione messo le mani addosso".

Ciò premesso, la riferibilità degli eventi de quo alla responsabilità del P. è stata inconfutabilmente accertata nell'ambito del procedimento penale, stante la convergenza tra quanto riferito dalla stessa querelante, odierna attrice, dalle dichiarazioni latamente confessorie rese dal medesimo P. nonché dalle risultanze delle prove testimoniali raccolte nel suddetto giudizio.

Pertanto deve ritenersi sussistere anche in questa sede la piena responsabilità dell'odierno convenuto in ordine ai fatti illeciti allo stesso addebitati.

Carattere assorbente ha poi il principio per cui il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito - in questo senso è dunque emblematico il caso di specie -, non è circoscritto dall'art. 185 c.p. all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie penale, ben evidenziandosi che "il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" (Cass. Civ., 6.08.2007, n. 17180; Cass. Civ., 14.06.2007, n. 13953; Cass. Civ., 24.04.2007, n. 9861).

Connessa al riconoscimento del suddetto danno non patrimoniale è la tematica relativa alla sua prova e al criterio di liquidazione, dovendosi accertare se, trattandosi di danno "evento", conseguente alla accertata lesione di un diritto fondamentale dell'individuo, ne vada riconosciuta "la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale" (cfr. Corte Cost., 14.07.1986, n. 184), oppure se occorra comunque fornire la prova di tale danno.

Pur rimanendo fermo il principio per cui il riconoscimento del danno non patrimoniale non può essere liquidato automaticamente, occorrendo dare la prova del pregiudizio areddituale richiesto, il giudice può tuttavia far ricorso alla prova presuntiva, soprattutto - come nel caso de quo - a fronte di lesioni fisiche ed aggressioni morali violente, da cui trarre le conseguenze in ordine alle sofferenze subite dal danneggiato.

Naturalmente in fatto di danno non patrimoniale e, più nello specifico, di danno morale occorrerà dare puntuale applicazione al principio fondamentale di ragionevolezza e ritenere quindi provate, anche in base alla comune esperienza, oltre che a presunzioni, quelle circostanze non adeguatamente contrastate da altre prove contrarie (Cass. Civ., 30.10.2007,

n. 22884), sul punto infatti valore altamente probante hanno le dichiarazioni latamente confessorie rese dall'odierno convenuto in sede di procedimento penale.

Deve dunque ritenersi provato il danno subito dalla signora R., la quale infatti a fronte delle violenze perpetrate dal marito ha riportato non soltanto danni fisici confermati da due certificati medici, ma anche e soprattutto danni di carattere morale quali conseguenze del profondo stato di umiliazione e frustrazione in cui la stessa risultava relegata dinanzi alle espressioni altamente ingiuriose rivoltele con continuità dal signor Psssssss

Il risarcimento di tale danno può essere determinato per mezzo del criterio equitativo, adeguando il relativo importo alla reale gravità dell'illecito, alle sofferenze effettivamente patite dall'offeso e a tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra cui, in particolare le condizioni della vittima. Nel caso di specie trattasi infatti di donna straniera con difficoltà linguistiche priva di una concreta autonomia anche sotto un punto di vista meramente economico; condizione questa che presumibilmente le impedivano non soltanto di esternare al meglio le difficoltà che incontrava nella gestione dei rapporti familiari ad eventuali terzi estranei, quali gli agenti delle forze dell'ordine intervenuti a seguito degli episodi di violenza domestica nonché agli stessi operatori sanitari ai quali si è rivolta a seguito delle lesioni fisiche riportate; ma anche a persone legate alla stessa da rapporti di amicizia, rispetto alle quali peraltro è verosimile che sia subentrata anche una difficoltà emotiva oltre linguistica nel rivelare gli aspetti più intimi del proprio rapporto coniugale; condizione tale da indurre la stessa a percepire un vero e proprio senso di soggezione al marito tale da alimentare ulteriormente la propria situazione di estrema debolezza e fragilità.

Per tali motivi il danno sofferto dall'odierna attrice può congruamente liquidarsi in Euro 30.000,00, liquidato con riferimento al valore della moneta del 1.9.2009 da cui deve detrarsi quanto già liquidato a titolo di provvisionale dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 313 del 2017, ovvero la somma di Euro 1000,00 per cui anche se non fosse stata pagata vi è un autonomo titolo esecutivo. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 1.9.2009 alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza  
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna il signor Pssss corrispondere in sssss.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 1.9.2009 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna PsssP. a rifondere allo Stato quanto liquidato con separato decreto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Firenze, il 2 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2017.